

N. 00094/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00179/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 179 del 2014, proposto da:

Comune di Gioia del Colle, rappresentato e difeso dagli avv. Gianmarco Poli e Paolo Urbani, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola in Bari, Via Piccinni, n.150;

contro

Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Porcelli, con domicilio eletto presso Giacomo Porcelli in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 143;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Bari, Via Nazario Sauro n.33;

nei confronti di

Antonio Vinci;

e con l'intervento di ad adiuvandum:

Tecnocostruzioni S.r.l., Filippo Monte, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala in Bari, Via Abate Gimma n.94;

per l'annullamento

- della Determina Dirigenziale adottata dal Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica e Territorio della Provincia di Bari, il 4 novembre 2013, n. 8236, notificata al ricorrente presso la casa comunale in data 25 novembre 2013 e recante l'annullamento, ai sensi dell'art. 39, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, del permesso di Costruire n. 96/2010, rilasciato in data 2 dicembre 2010 dal Comune di Gioia del Colle in favore dei sigg.ri Castellano Giuseppe e Castellano Claudio;
- della nota prot. PG 0155468 del 20 settembre 2013, del Servizio Edilizia Pubblica e Territorio della Provincia di Bari;
- del parere definitivo reso il 18 settembre 2013 dal Comitato Tecnico Amministrativo in materia urbanistica presso la Provincia di Bari, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della D.C.P. n. 19/2009, che sostituisce ed annulla quello emesso in data 21 febbraio 2013;
- della nota prot. AOO_079 - 0005943, del 16 maggio 2013, del Servizio Urbanistica - Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana – Assessorato Qualità del Territorio, della Regione Puglia;

- della nota prot. PG 0087783 del 16 maggio 2013, del Servizio Edilizia Pubblica e Territorio della Provincia di Bari;
- della nota del 14 maggio 2013 prodotta dal Comitato Tecnico Amministrativo in materia urbanistica presso la Provincia di Bari, di integrazione e parziale rettifica del parere preliminare emesso in data 20 giugno 2012;
- della determinazione assunta, in data 14 maggio 2013, dal Comitato Tecnico Amministrativo in materia urbanistica presso la Provincia di Bari, di sospensione dell'efficacia del parere definitivo emesso in data 21 febbraio 2013;
- della nota prot. AOO_089 - 0002665, del 14 marzo 2013, del Servizio Ecologia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle Opere Pubbliche - della Regione Puglia;
- del parere definitivo reso il 21 febbraio 2013 dal Comitato Tecnico Amministrativo in materia urbanistica presso la Provincia di Bari, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della D.C.P. n. 19/2009;
- della nota prot. PG 0202559 del 26 novembre 2012, del Servizio Edilizia Pubblica e Territorio della Provincia di Bari;
- della nota prot. PG 0128485 del 24 luglio 2012, del Servizio Edilizia Pubblica e Territorio della Provincia di Bari,
- del parere preliminare reso il 20 giugno 2012, dal Comitato Tecnico Amministrativo in materia urbanistica, presso la Provincia di Bari;
- della nota prot. PG 0062221 del 4 ottobre 2011, del Servizio Edilizia Pubblica e Territorio della Provincia di Bari, di constatazione dell'assenza di cause di improcedibilità ai sensi dell'art. 10, del Regolamento per l'esercizio delle funzioni delegate dall'art. 39, della l. n. 19 luglio 2006, n. 22, e di formale avvio del procedimento;
- della nota prot. AOO 079 - 10999, del 22 settembre 2011, del Servizio Urbanistica – Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana - Assessorato Qualità del Territorio, della Regione Puglia;
- nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Bari e di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2014 la dott.ssa Desirée Zonno e uditi per le parti i difensori Gianmarco Poli, Paolo Urbani, Marco Cavallaro, Anna Bucci e Franco Gagliardi La Gala;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il 2.12.2010 il Comune di Gioia del Colle ha rilasciato ai dante causa della società ricorrente il permesso di costruire (d'ora in poi PdC) n. 96/2010, per la realizzazione di due contestuali, ma distinti, interventi edilizi:

- un primo intervento costituito da un edificio di 4 piani f.t. ed uno interrato, laddove sorgeva un prima un cinema. Al piano interrato è prevista la realizzazione di 20 box auto. Al piano terra è

prevista la realizzazione di due locali commerciali. Ai piani superiori complessivamente otto uffici. L'edificio è destinato, dunque, ad uffici e locali commerciali e box auto;

- un secondo intervento di demolizione di un manufatto disabitato, già abitazione del proprietario del cinema, con ricostruzione di un fabbricato di 4 piani f.t. tutti adibiti a civile abitazione. L'edificio è destinato, dunque, a civile abitazione e la sua realizzazione è stata assentita (attesa la evidente incompatibilità tra la destinazione d'uso a civile abitazione e la zona in cui ricade il suolo), in applicazione della L.R. n.14/09, in ragione della preesistenza di altro edificio adibito ad analogo uso.

Il suolo su cui edificare (fg. 61, p.lle 3740; 4077;4898; 2842; 3472) ricade in zona F1 di PRG.

La zona F1 è disciplinata dall'art. 22 delle NTA che la destina a "servizi di quartiere" (testualmente così specificati "*ai sensi del DM 1444/68 sono destinate ai servizi per l'urbanizzazione secondaria relativi alle zone residenziali. In tali zone sono consentite la costruzione di: a) asili nido e scuole materne , scuole elementari e medie inferiori (scuola dell'obbligo); b) attrezzature di interesse comune: religiose, culturali sociali, assistenziali amministrative, per pubblici esercizi, etc*")

A seguito di due esposti (del 1.2.2011 e del 25.2.2011) che denunciavano la illegittimità del titolo edilizio, evidenziandone la incompatibilità con lo strumento urbanistico (oltre ad ulteriori profili, tutti però superati dalla stessa Amministrazione provinciale e, pertanto, irrilevanti in questa sede), e sollecitavano, dunque, l'adozione di provvedimenti tesi a ripristinare la legalità da parte di varie autorità, la Provincia (titolare del potere ex art. 39 DPR 380/2001, delegato dalla Regione), con nota in data 4.10.2011, comunicava l'avvio del procedimento ex art. 39 cit., che sfociava nell'adozione del provvedimento oggi impugnato, di annullamento del PdC n.96/2010.

Il provvedimento di annullamento in autotutela, impugnato in questa sede è così articolato (circa la non eccelsa tecnica redazionale della determina in questione, si rinvia a quanto esposto nella sentenza resa in pari data sul ricorso n. 1336/2013).

Il primo intervento è stato ritenuto incompatibile con la destinazione di zona F1 a servizi di quartiere, dovendo, invece, considerarsi compatibile con la zona D (insediamenti produttivi).

Dopo l'iniziale diverso avviso del Comitato tecnico provinciale (espresso nel primo parere), all'esito delle indicazioni contenute in un parere regionale, anche il secondo intervento edilizio destinato a civili abitazioni- autorizzato in virtù delle disposizioni della L.R. n. 14/09 (misure straordinarie ed urgenti a sostegno dell'attività edilizia) - è stato ritenuto illegittimo perché la legge regionale appena citata non ammette interventi straordinari di demolizione e ricostruzione e/o ampliamento in siti di importanza comunitaria (SIC), qual è pacificamente quello (denominato "Murgia Alta"), in cui ricade il suolo oggetto della edificazione degli appartamenti in questione.

Tale provvedimento è stato impugnato prioritariamente dalla società odierna ricorrente (subentrata agli originari proprietari dei suoli), nonché, con altro ricorso, proposto dal Comune di Gioia del Colle.

Con sentenza in pari data odierna (n. 47 del 2015, cui si rinvia *per relationem*, in ossequio ai principi di cui agli artt. 74 cpa e 118 disp. att. cpc, senza riportarne pedissequamente il contenuto, per esigenze di sintesi), la Sezione ha accolto i ricorsi recanti nn. 1336 e 1550/2013 (inerenti diverso PdC, annullato con diverso provvedimento provinciale, caratterizzato tuttavia da analogo impianto motivazionale), nonché il ricorso n.265/2014 (inerente il PdC in esame in questa sede, proposto dalla società titolare del titolo edilizio), ritenendo, quanto al PdC n.35/2011:

- - la delibera impugnata viziata per la mancata indicazione dell'interesse pubblico (tenuto, altresì, conto della consistenza di quello privato, derivante dallo stato di quasi completa edificazione), con conseguente violazione della disposizione di cui all'art. 21 *nonies* l. 241/90;

- -fondata l'altra censura svolta dalla società ricorrente in relazione alla ritenuta (dalla Provincia) inidoneità dell'atto unilaterale d'obbligo accessorio al PdC ad integrare lo strumento convenzionato necessario per rendere legittimo il titolo edilizio;
- -di dover, tuttavia, escludere la compatibilità dell'intervento assentito con la destinazione urbanistica del suolo, sicchè permaneva, comunque, una delle ragioni di illegittimità del PdC annullato in autotutela;
- -infondata la domanda risarcitoria, in ragione della doverosa riedizione del potere di autotutela, potenzialmente idoneo a escludere l'ingiustizia dell'eventuale detrimento patrimoniale causato alla società.

Ricorre avverso il provvedimento provinciale anche il Comune di Gioia del Colle, il quale propone un impianto ricorsuale profondamente diverso rispetto a quello della società titolare del PdC annullato in autotutela e diverso anche dall'omologo ricorso proposto avverso l'altro PdC n.35/2011 (proponendo, due ulteriori censure) e pur, tuttavia, fondato su analoghe doglianze.

Il Comune lamenta, in particolare ed in primo luogo, la ritenuta incompatibilità del titolo edilizio con la destinazione di zona, soffermandosi, con la seconda censura, sulla compatibilità anche dell'edificio destinato a civile abitazione (censura la violazione della normativa di settore e, nello specifico, dell'art 7 l. 1150/42; 16, co 8, dpr 380/2011, 19 L.R. n. 6/79); la contraddittorietà dell'operato provinciale nella parte in cui, in sede endoprocedimentale il Comitato Tecnico ha reso due diversi pareri, uno sostitutivo dell'altro; la ritenuta inidoneità dell'atto unilaterale d'obbligo (per la puntuale indicazione delle disposizioni di legge violate, si veda la censura sub 4); la violazione dei requisiti di legittimità dell'esercizio del potere di autotutela (art. 21 *nonies* l. 241/90), soffermandosi, in particolare, sul difetto di valutazione dell'interesse pubblico; la violazione del regolamento provinciale n. 19/2009 che richiede un qualificato impulso di parte, ritenuto dal Comune non sufficientemente pregnante nel caso di specie.

Ritiene la Sezione che le argomentazioni proposte dal Comune non mutino punto l'orientamento già espresso in merito al ricorso n.265/2014 (ed agli altri sopraindicati), sicchè la decisione , ma soprattutto le motivazioni di essa vadano integralmente confermate.

In particolare, la Sezione ritiene che vadano ribadite le ragioni di illegittimità dell'atto impugnato, già esposte in premessa e fondate essenzialmente sul difetto di idonea valutazione dell'interesse pubblico sotteso all'annullamento (circa le ulteriori censure che parte ricorrente dichiara di graduare nell'ordine di esposizione, non può che rilevarsi da un lato che la Sezione, con le pronunce richiamate e sinteticamente riportate ha dato conto sia della compatibilità dell'intervento adibito ad "uso pubblico" con la destinazione di zona F1, sia della equiparabilità dell'atto unilaterale d'obbligo allo strumento pattizio; dall'altro che la censura inerente il bilanciamento degli opposti interessi è, in realtà, logicamente anteriore, in quanto idonea a fondare l'accoglimento del ricorso pur in ipotesi di reiezioni delle altre censure. Tale ragione fonda l'assorbimento dell'ulteriore censura in ordine alla compatibilità dell'intervento adibito a civile abitazione).

In questa sede, conclusivamente, non possono che richiamarsi le motivazioni già espresse nelle decisioni inerenti i ricorsi citati.

Sul punto, merita precisare che il Collegio ritiene che l'annullamento già pronunciato con la sentenza adottata nel ricorso n.265/2014 non determini la sopravvenienza del difetto di interesse alla presente decisione, in quanto la diversa pronuncia resa in tale ricorso non è dotata di autorità di giudicato.

Le spese derogano alla soccombenza, sia in ragione della parziale reciproca soccombenza, sia della complessità e novità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la determina n. 8236 del 4/11/2013 della Provincia di Bari.

Spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Desirée Zonno, Primo Referendario, Estensore

Cesira Casalanguida, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)